

§ 1.7.53 - L.R. 13 giugno 2001, n. 15.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi sociali").

(Bollettino Ufficiale n. 6, del 04/07/2001)

Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 1999 n. 5). (1)

Art. 2. (Modifica all'articolo 21 della l.r. 5/1999). (2)

Art. 3. (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse iscritte in termini di competenza e di cassa nel bilancio regionale al capitolo 1216: "Trasferimento delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute umana e sanità veterinaria", dello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente al capitolo 4817: "Interventi in materia di salute umana e sanità veterinaria, finanziati con fondi Bassanini", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Note

(1) Aggiunge il comma 4 bis all' art. 3 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5 .

(2) Aggiunge il comma 5 bis all' art. 21 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5 .